

CITTA' DI SAN MAURO TORINESE

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 14/04/2009

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 in data 29/9/2011

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2

Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di :
 - a) Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - b) Occupazione di aree e spazi pubblici;
 - c) Acque interne;
 - d) Quietè pubblica e privata;
 - e) Protezione e tutela degli animali;
 - f) Esercizi pubblici;
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall'Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli Agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine **Regolamento** senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto ed in particolare:
 - a) Il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituito nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
 - b) I parchi ed i giardini pubblici ed il verde pubblico in genere;
 - c) Le acque interne;
 - d) I monumenti e le fontane monumentali;
 - e) Le facciate degli edifici ed ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;

- f) Gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati in lettere precedenti;
2. Per fruizione di beni comuni s'intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
3. Per **utilizzo dei beni comuni**, si intende l'uso particolare che di essi venga *fatto*, in via esclusiva, per l'esercizio di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4

Concessioni e autorizzazioni

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione o autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco.
2. L'istanza deve essere corredata dalla documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. Gli Uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessioni o autorizzazioni, il Responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.
4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
5. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per eguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi del comma 1 e 2, dal titolare della concessione o della autorizzazione.
6. Il Sindaco può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

Art. 5

Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli Agenti di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla Legge

Regionale, e, ove consentito dalla legge previsto da specifica convenzione con la Città, personale di altri Enti, preposti alla vigilanza.

2. Gli Agenti del Corpo di Polizia Municipale e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale, con l'obbligo di rapporto di cui al comma 2.

Art. 6 *Sanzioni*

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Organo Comunale competente; la procedura sanzionatoria amministrativa applicata è quella prevista dalla Legge 24/11/1981 n° 689.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti Comunali.
3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conformi alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo che la violazione configuri anche una sanzione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

TITOLO II

SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 7

Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:
 - a) Manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per gli interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b) Imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
 - c) Rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta ed altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d) Arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e) Lanciare o collocare sui veicoli in sosta su suolo pubblico volantini o simili; affiggere o collocare etichette adesive od altri mezzi pubblicitari su beni pubblici o privati senza la prescritta autorizzazione; ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa, pecuniaria ed accessoria, il soggetto cui è riferito il messaggio pubblicitario è ritenuto obbligato in solido;
 - f) Praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
 - g) Utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età stabilito in via generale in 12 anni, salva diversa destinazione del gioco;
 - h) Depositare ovvero collocare nello spazio urbano, come definito dall'art. 3 comma 1, senza la preventiva concessione di suolo pubblico, opuscoli, pieghevoli informativi o pubblicitari, riviste, giornali, stampe ai fini della distribuzione gratuita; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, risponderà in solido il L. R. della società redattrice ovvero in mancanza il soggetto cui è riferito il messaggio pubblicitario ;
 - i) Compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio, scaricare da autocaravan residui organici ed acque sul suolo, nei recettori delle fogne bianche e comunque fuori dai recettori destinati all'uso;
 - l) Immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
 - m) Sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio o disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
 - n) Spostare , manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;

- o) Ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali o dei laghetti eventualmente esistenti nonché versarvi liquidi e solidi;
- p) Ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- q) Compiere in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrarie alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disgusto, raccapriccio o incomodo alle persone o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- r) Sparare mortaretti o altri simili apparecchi. Al divieto si deroga la notte di Capodanno dalle ore 22.00 alle ore 01.00 del 1 Gennaio, esclusivamente per quegli artifici rientranti nelle categorie dei giochi pirici e giocattoli;
- s) La vendita e l'uso di schiumogeni od altri articoli carnevaleschi, in bombolette a propellente gassoso.

Art. 8

Altre attività vietate

- 1) A tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:
 - a) Ammassare ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato all'autorizzazione;
 - b) Utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c) Collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - d) Procedere all'innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - e) Procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, o simili, quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
 - f) Detenere o allevare all'interno del centro abitato animali da cortile;
 - g) Lasciare cibo o avanzi per animali in luogo pubblico o aperto al pubblico;
 - h) Accendere fuochi liberi sull'intero territorio comunale (sia su suolo pubblico che all'interno di proprietà private) I fuochi dovuti ad attività agro-silvi-pastorali sono consentiti a condizione che vengano adeguatamente sorvegliati e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 metri da edifici;
 - i) È vietato il getto libero da fonti di servizio, anche verso l'interno delle case, di materiale di demolizione o altro. Questi materiali dovranno essere guidati entro tramogge o canali o posti in recipienti ed incanalati con debite precauzioni, am mucchiati nei cortili o dentro steccati e trasportati in modo che nessuna quantità si sparga al suolo. Le demolizioni dovranno eseguirsi evitando l'eccessivo sollevamento della polvere, con sufficienti aspersioni di acqua.

2. Divieto di stendere panni all'esterno delle finestre e dei balconi sui lati verso la pubblica via per l'intera giornata. Verso i cortili interni delle abitazioni è consentito stendere i panni all'esterno delle finestre o dei balconi, purché sia evitato lo stillicidio e l'altezza dei panni stesi non superi il piano del soffitto dei balconi o la luce delle finestre sottostanti

3. E' fatto divieto ai conducenti di autoveicoli e motoveicoli di tenere accesi i motori durante la sosta, la fermata o per altra causa non dipendente dalla dinamica della circolazione. La disposizione non si applica alle fasi di riparazione e/o di riscaldamento iniziale dei motori, limitatamente agli spazi dell'autofficina o rimessa, sempre che gli stessi siano dotati di elementi di raccolta e convogliamento dei gas di scarico.

Art. 9

Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
5. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
7. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.
8. I contenitori per la raccolta rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 7, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione suolo pubblico
9. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

10. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento Edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su esse siano stati depositati.
11. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani
12. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, è fatto obbligo ai proprietari o ai detentori, a qualunque titolo, di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.
13. È vietato lasciare spazzatura, rottami e simili nei cortili, negli anditi delle porte, sui pianerottoli delle scale, nei corridoi delle cantine e delle soffitte.

Art. 10
Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.
2. Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.
3. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine preposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati preposti.
4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono essere altresì conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata.
5. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico- nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.
6. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
7. Oltre al divieto di cui all'art. 9 comma 12, è vietato ai proprietari di veicoli e ai detentori, a qualunque titolo, di parcheggiare i veicoli a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi

urbani o comunque, in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti.

Art. 11
Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa o accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiacchioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
3. Quando si renda necessario provvedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale Comando di Polizia Municipale.
4. I canali di gronda ed i tubi delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
5. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
7. L'obbligo stabilito all'art. 9, comma 5, vale anche per la rimozione della neve. Tale obbligo si estende ai proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i fabbricati, creando un corridoio libero di almeno mt. 1,50 di larghezza.
8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta rifiuti

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 12

Manutenzione delle facciate degli edifici

1. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o di degrado delle facciate degli edifici, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.

Art. 13

Tende su facciate di edifici

1. È consentito l'uso delle tende su facciate di edifici che prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dallo spazio pubblico, a fronte di proposta progettuale unitaria interessante l'intera facciata preventivamente autorizzata.
2. L'autorizzazione è rilasciata, su richiesta dei proprietari o dell'amministratore dello stabile, sentiti gli uffici tecnici comunali preposti.
3. La collocazione di tende relative ad attività commerciali è disciplinata da apposito regolamento.

Articolo 13 bis

Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici

1. Il presente articolo intende disciplinare, attraverso la definizione dei criteri di collocazione degli impianti ed in ottemperanza alla Legge 249 del 31 luglio 1997, articolo 3 comma 13, l'installazione delle antenne paraboliche per ricezione sull'intero territorio comunale, per minimizzarne l'impatto visivo e ambientale.
2. Le disposizioni valgono per tutti gli immobili cittadini.
3. Per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e alla ricezione di servizi via satellite, compresa la loro distribuzione all'interno dei singoli edifici.
4. Sono escluse dal presente articolo le antenne paraboliche atte alla trasmissione di servizi via satellite, che dovranno essere regolamentate a parte.
5. Per l'installazione valgono le seguenti norme:
 - a) tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova costruzione, con qualsiasi destinazione d'uso, se intendono dotarsi di un impianto satellitare dovranno dotarsi di antenne collettive centralizzate;
 - b) la loro installazione non è soggetta ad autorizzazione edilizia, se non implica opere di carattere edile ai fini dell'installazione;
 - c) in tutti gli immobili possono essere ammesse, per singole esigenze, anche antenne non-collettive, in quanto il proprietario o il possessore di una unità abitativa - in un

- condominio nel quale non si raggiunga la maggioranza prevista per l'installazione di una antenna collettiva - ha il diritto di poter ricevere il segnale satellitare;
- d) particolari esigenze di puntamento dell'antenna parabolica possono consentire l'installazione individuale, anche alla presenza di una antenna collettiva condominiale;
 - e) le parabole devono presentare, in tutti i casi, una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, della facciata o dell'ambiente, a seconda del posizionamento, oppure essere in materiale trasparente;
 - f) convertitori e i relativi supporti ed aste devono anch'essi avere una colorazione simile a quella dell'antenna di ricezione satellitare;
 - g) in tutti i casi e in tutti gli edifici le antenne - sia condominiali, che singole - andranno posizionate sul tetto degli edifici nel lato considerato "interno o verso cortile" dal Regolamento di Condominio;
 - h) qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica potrà essere posta eccezionalmente sul lato del tetto verso strada dell'edificio;
 - i) nel caso la soluzione ordinaria del punto g) e quella eccezionale del punto h) fossero tecnicamente irrealizzabili e fosse necessario posizionare l'antenna in altra parte del fabbricato, dovrà essere presentata domanda all'Ufficio comunale competente con allegata relazione - redatta da un installatore in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 46/1990, lettera b, oppure da tecnico abilitato - che dimostri l'impossibilità delle posizioni prescritte e opportuna documentazione fotografica;
 - j) le parabole dovranno avere come dimensione massima un diametro di cm. 150. Oltre tale dimensione si deve fare riferimento alle normative vigenti. Il supporto di appoggio (distanza tra piano di collocazione e bordo inferiore della parabola) non potrà essere maggiore di cm. 50;
 - k) le antenne paraboliche non devono sporgere dal perimetro del tetto stesso e non devono sporgere oltre il punto più alto del tetto (colmo) per più di cm. 100;
 - l) per i tetti piani l'altezza massima ammessa e' determinata dal supporto di appoggio (massimo cm. 50) e dalla parabola (massimo cm. 150);
 - m) per ogni condominio possono essere installate più antenne, di massima una per ogni posizione orbitale, a condizione che siano raggruppate tutte in un'unica zona della copertura;
 - n) la distribuzione alle singole unità interne degli edifici dovrà avvenire attraverso canalizzazioni interne;
 - o) e' vietata - a meno di fondati motivi di interesse generale da parte di enti od organizzazioni pubbliche - l'installazione di antenne paraboliche in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico - artistico, in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura (Legge 1089/1939, Legge 1497/1939, altre leggi di tutela). In questi casi la proprietà dovrà ottenere il nulla-osta dagli Enti preposti;
 - p) le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla Legge 46 del 5 marzo 1990 (Norme per la sicurezza degli impianti).

6. Per le installazioni esistenti alla data dell'approvazione del presente articolo valgono le seguenti norme:

- a) le antenne paraboliche installate prima dell'applicazione del presente articolo sulle facciate degli edifici dovranno essere rimosse entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente articolo e adeguate alle norme previste al punto 5, fatto salvo un periodo di moratoria fino al 31 dicembre 2011 in cui non verranno comunque comminate sanzioni amministrative;

- b) i casi di installazioni esistenti che presentino problemi di forte compromissione ambientale, dovranno essere rimosse anche prima dei ventiquattro mesi, su ordinanza degli Uffici comunali competenti;
- c) ai fini del presente articolo il proprietario o possessore di un impianto di ricezione di programmi satellitari o l'amministratore del condominio per le antenne collettive devono disporre, in caso di controllo, di una dichiarazione di installazione dell'antenna satellitare precedente all'approvazione del presente articolo;
- d) la fattura dell'impresa che ha provveduto all'installazione o la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della legge sulla sicurezza degli impianti (Legge 5 marzo 1990, n. 46) costituisce comunque prova per l'installazione pregressa.

Art. 14

Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale

1. A salvaguardia delle zone cittadine di particolare interesse archeologico, storico, artistico e ambientale, le stesse sono interdette al commercio su aree pubbliche, in conformità a quanto previsto dalla legge.
2. Sono esclusi dall'interdizione di cui al comma 1, le aree mercatali, limitatamente agli orari di mercato ed i chioschi autorizzati.
3. Nelle aree antistanti le chiese di qualsiasi culto ammesso è consentita esclusivamente la vendita a carattere religioso o comunque inerenti allo specifico luogo di culto, purché con strutture mobili o chioschi di tipo e caratteristiche approvanti dai competenti uffici comunali, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta licenza commerciale ed abbia conseguito l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.
In occasione di particolari festività e nel rispetto delle condizioni sopra descritte, è consentita la vendita di fiori e, su autorizzazione del Sindaco, di altri prodotti purché nell'ambito di particolari manifestazioni autorizzate.
4. Nelle zone cittadine indicate al comma 1, l'Amministrazione può consentire la vendita di oggetti di particolare interesse culturale e artigianale, sempre che venga effettuata con strutture mobili di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali e sia conseguita l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, ovvero, eccezionalmente, di altri prodotti purché nell'ambito di particolari manifestazioni autorizzate.
5. All'interno dell'area cimiteriale è vietato fumare o far uso di apparecchiature radiotelefoniche. E' vietato l'ingresso ai veicoli, ad eccezione di quelli addetti ai servizi funebri, di quelli utilizzati per l'esecuzione dei lavori, limitatamente ai periodi di svolgimento degli stessi.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 15

Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
 - a) Danneggiare la vegetazione;
 - b) Procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale che migrante;
 - c) Circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - d) Calpestare le aiuole;
 - e) Calpestare i siti erbosi ove sia vietato con apposita segnaletica
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle aree verdi.
3. Nei parchi e nei giardini pubblici è vietato introdurre autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori ad eccezione di quelli preposti al trasporto dei portatori di handicap e quelli di servizio e sorveglianza.
4. Nei parchi e nei giardini pubblici è consentito l'uso delle biciclette ed altri veicoli a pedale, pattini a rotelle, purché condotti a lenta andatura, salvo espliciti divieti posti con ordinanza, evidenziata con apposita segnaletica.
5. Nei parchi e nei giardini pubblici è vietato:
 - a) Il gioco della palla ai maggiori di anni 12;
 - b) Piantare paletti, tirare corde od altro per delimitare aree di gioco.

Art. 16

Attività particolari consentite in parchi pubblici

1. Nei parchi pubblici aperti, purché dotati di sufficiente sviluppo di viali carrozzabili, può consentirsi, alle condizioni dettate in via generale dal Regolamento e in via speciale da particolari disposizioni o provvedimenti, sempre che chi intende esercitarle abbia ottenuto l'autorizzazione prescritta dalla legge:
 - a) L'attività di noleggio biciclette, ciclocarrozzelle o altri simili veicoli a pedali;
 - b) L'attività di noleggio, ma solo a beneficio di bambini e quindi con idoneo accompagnatore, di cavallini, da sella o trainanti piccoli calessi.
2. Nessuna delle attività di cui al comma 1 può, in alcun modo, interessare zone private.
3. Ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1, lettera a) è fatto obbligo di osservare le norme in materia di circolazione ed è fatto divieto di gareggiare in velocità.
4. Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1, è fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo dei veicoli e degli animali noleggiati, nonché di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento dei veicoli e dei percorsi.

5. Nei luoghi di stazionamento dei veicoli di cui al comma 1, non è consentita la collocazione di strutture che non possono essere agevolmente rimosse alla cessazione giornaliera delle attività e ricoverate in luoghi opportuni.
6. È fatto obbligo di esporre, nel luogo di stazionamento, la tariffa dei prezzi praticati per i noleggi di cui al comma 1.
7. Oltre a quanto previsto al comma 1, può consentirsi, laddove le condizioni oggettive lo permettano, l'installazione di giostre o altre simili attrazioni per il passatempo dei bambini, purché chi intende installarle e gestirle sia titolare della prescritta autorizzazione.
8. In ogni caso, la concessione di aree di parchi pubblici sulle quali esercitare le attività di cui al presente articolo è subordinata al parere obbligatorio e vincolante dell'ufficio comunale competente. Al medesimo ufficio è demandata l'individuazione dei luoghi di stazionamento ed, eventualmente, dei percorsi, per le attività di noleggio di veicoli a pedale e di animali.
9. Le attività di cui al presente articolo non possono avere inizio prima delle ore 09.00 e termine dopo le ore 22.00.
10. La Civica Amministrazione può sospendere, anche temporaneamente, le attività, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.

Art. 17

Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza alla sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 9, comma 9, del Regolamento, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da esse visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

TITOLO III

OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

Art. 18

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.
 2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:
 - a) Le aree e gli spazi di dominio pubblico;
 - b) Le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, comprese le gallerie, i portici ed i relativi interpilastrici;
 - c) I canali i rii e fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito.
 3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma 2, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità dell'occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali esse si realizzano con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.
 4. Qualora la natura, le modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.
- 4bis. Se non disposto diversamente da norme specifiche l'istanza per ottenere autorizzazione ad occupare suolo pubblico deve essere presentata almeno 7 giorni lavorativi prima del verificarsi dell'evento.
5. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio all'incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3.
 6. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria.

7. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 14., le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale, nonché alle speciali determinazioni della giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.
8. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo nei casi in cui la legge abbia diversamente ed esplicitamente disposto.

Art. 19
Specificazioni

1. Le occupazioni in aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art. 18 si distinguono in :
 - a) **Occasionali**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di dieci giorni e non abbiano alcun scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;
 - b) **Temporaneo** : sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando superino la durata complessiva di giorni dieci, o abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestano alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a), nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di ripartizione di parti pericolanti di edifici;
 - c) **Stagionali** : sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongano ogni anno;
 - d) **Annuali** : sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.
2. Le autorizzazioni per l'occupazione suolo valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.
3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ VARIE

ART. 20
Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione con strutture ed impianti di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con

allegata la documentazione relativa a : modalità di occupazione, strutture che si intendono utilizzare; impianti elettrici; modalità di smaltimento dei rifiuti.

2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardano parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.
3. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'insegna di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.
4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.
6. Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.
7. L'autorizzazione per l'occupazione è comunque subordinata alla presentazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.
8. L'occupazione di aree o spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali è inoltre disciplinata da specifico regolamento.

Art. 21

Occupazioni con spettacoli viaggianti

1. L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante è disciplinata da specifico Regolamento Comunale e può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate.

Art. 22

Occupazioni con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di

intervento unitario interessante l'intera via, o , quanto meno, l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici Regionali.

Art.23

Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento Comunale sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.
2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1, su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando, a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.
3. Quando si autorizza l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.
4. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico di uso pubblico è rilasciata contestualmente all'autorizzazione della pubblicità.
5. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggette a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso della Regione.

Art. 24

Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per l'erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione al Corpo di Polizia Municipale nonché, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio Tecnico Comunale.
2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione ed i provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.
3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata.
4. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico.

Art. 25

Occupazioni per attività di riparazione di veicoli

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica autorizzazione. Essa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'officina, di lunghezza non superiore al fronte della medesima e di superficie non superiore a mq. 25. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa.
2. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.
3. E' fatto obbligo a chi abbia ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1, di evitare operazioni che possano provocare lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1, è valida solo per le ore di apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, divieto di parcheggio.

Art. 26

Occupazioni per traslochi

1. Chi, in occasione di un trasloco abbia necessità di occupare parte del suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzate nelle operazioni, deve presentare istanza, in duplice copia, una delle quali in bollo, all'ufficio competente con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
2. Accertato che nulla osti, il Corpo di Polizia Municipale restituisce la copia in bollo sulla quale ha apposto il visto autorizzante e conserva l'altra copia, pure vistata agli atti d'ufficio, provvedendo alla necessaria commissione per l'applicazione dei tributi dovuti.
3. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

Art. 27

Occupazione del soprassuolo

1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altre mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.
2. Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dal Regolamento sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.
3. Per la collocazione di bracci e fanali valgono le disposizioni del Regolamento Edilizio.

Art. 28

Occupazioni di altra natura

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali, in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.
2. Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici, commerciali o simili.

Art. 29

Occupazioni per comizi e raccolta di firme

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'art. 18, comma 3.

L'autorizzazione deve essere richiesta almeno dieci giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

2. Con specifico provvedimento dell'Amministrazione Comunale sono individuati luoghi per l'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI

Art. 30

Occupazioni con dehors

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile, può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico – estetici stabiliti nell'autorizzazione.
2. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui al comma 1., si devono osservare, oltre alle disposizioni del presente Regolamento, le procedure indicate nei regolamenti specifici.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché la modalità della loro collocazione.
4. L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo può essere stagionale, qualora la durata richiesta sia compresa in un periodo tra sessanta e centottanta giorni, annuale o pluriennale, con durata massima pari a tre anni; le autorizzazioni sono rinnovabili, su richiesta degli interessati, per periodi di pari durata.
5. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono revocabili in qualsiasi momento per motivi di ordine pubblico o di disturbo alla quiete pubblica; le autorizzazioni annuali e pluriennali sono altresì revocabili da parte dell'Amministrazione, con preavviso di almeno sessanta giorni, qualora, a seguito di mutamenti della viabilità, vengano meno i presupposti di compatibilità con le norme sulla circolazione stradale e con le condizioni di sicurezza.

Art. 31

Occupazioni per esposizione di merci

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato.

2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali.
4. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
5. Gli esercenti di attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico – ambientale, ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

Art. 32

Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

1. Fermi restando i divieti previsti dall'art. 14 e quanto disposto dall'art. 34 in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, purché l'attività sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.
2. Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.
3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

Art. 33

Commercio in forma itinerante

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti o limiti:
 - a) È vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
 - b) Non è consentito sostare nello stesso punto per più di un'ora nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato;

- c) A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di luoghi di cura e di cimiteri;
 - d) A tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita ad una distanza inferiore a metri 100 dai servizi igienici e a metri 200 dai depositi di rifiuti;
 - e) L'attività non può essere iniziata prima delle ore 08.00 e conclusa dopo le ore 19.00;
 - f) Sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano. In esse è tuttavia consentita la vendita di caldarroste, sorbetti, gelati e altri simili prodotti, purché effettuata con veicoli di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta licenza commerciale.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Art. 34

Mestieri girovaghi

1. Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante l'iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea.
2. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
3. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali, quando le esibizioni siano di breve durata e non rechino intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.
4. Ai nomadi ed ai girovaghi è fatto divieto, con le loro carovane, di transitare sulle vie del centro abitato, la sosta dei medesimi è vietata sull'intero territorio comunale. Le disposizioni non si applicano alle carovane degli spettacoli viaggianti.

TITOLO IV

SEZIONE I

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 35

Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o un'industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. I servizi preposti su reclamo o di ufficio accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché che esercita arti, mestieri o industrie proceda all'eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei servizi preposti, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
4. È comunque vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico sanitarie.

Art. 36

Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22.00 e le ore 06.00.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22.00 e le ore 06.00 è subordinata a preventivo parere dei servizi tecnici comunali e dell'Azienda Sanitaria Locale ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici Comunali o dall'Azienda Sanitaria Locale, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato al comma 1.

Art. 37

Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze delle leggi di Pubblica Sicurezza per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici dei titolari di sale pubbliche per biliardi o altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni o rumori di essere uditi tra le ore 22.00 e le ore 08.00. durante le ore diurne il livello sonoro delle emissioni deve rispettare i limiti fissati dalla Legge.
2. Ai soggetti al cui al comma 1, è fatto obbligo di vigilare affinché, nelle pertinenze dei locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. I titolari di licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono osservare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Art. 38

Circoli privati

1. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'art. 37 commi 1 e 2.

Art. 39

Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 07.00 e dopo le ore 22.00 nei giorni feriali, dalle ore 08.30 alle ore 21.00 nei giorni festivi.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione per la musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie e disturbo ai vicini, ed in particolare nelle ore notturne. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenerne il disturbo e siano comunque effettuati dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 e le ore 20.00, nei giorni feriali.

5. Nei giorni festivi non possono essere eseguiti lavori di rimozione e demolizione di pavimenti e rivestimenti. Altri lavori di ristrutturazione potranno essere eseguiti nei limiti di cui al comma precedente dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Art 40

Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione , faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è dunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12.00 alle ore 15.00 e dalle ore 22.00 alle ore 09.00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento è usato.

Art. 41

Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia installato un dispositivo acustico antifurto, devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
2. La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi complessivi.

TITOLO V

MANTENIMENTO TUTELA E PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 42

Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi e di provocare loro danno o sofferenza.
2. È vietato abbandonare animali domestici.
3. È vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

Art. 43

Protezione della fauna selvatica

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 15, lettera b. del Regolamento, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale che migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2. È fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.
4. È fatto divieto di dare mangiare a colombi e piccioni.
5. Ai sensi della Direttiva CEE 79/409 del 02/04/1979, avente per oggetto la conservazione degli uccelli selvatici, pubblicata sulla G.U.C.E. n° 103 del 25/04/1979 e s.m.i., recepita dallo Stato Italiano con D.P.C.M. 27/09/1997, è fatto divieto, su tutto il territorio comunale, di distruggere i nidi di rondine, balestruccio e rondone;
6. Sono ammesse deroghe (in caso di restauri o ristrutturazioni), solo al di fuori del periodo di nidificazione (dal 15 febbraio al 15 settembre), previa autorizzazione delle Autorità competenti ed a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali. L'intervento volto all'eliminazione dei suddetti siti di nidificazione è possibile solo nei casi in cui sussistano delle emergenze tali da porre in pericolo la vita e la salute dell'uomo (crollo dell'edificio o rischio di diffusione di epidemie). Tali emergenze dovranno essere dichiarate alle Autorità competenti.

Art. 44

Divieti specifici

1. A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite di gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.

2. Su tutto il territorio comunale è vietata qualsiasi manifestazione che utilizza animali in detenzione e/o l'esibizione dei medesimi in spettacoli che siano in contrasto con le loro necessità fisiologiche ed etologiche o che siano causa di intimidazioni e sofferenze.

Art. 45

Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
2. Gli Agenti di Polizia Municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1 al proprietario o al detentore, diffidando formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.
3. Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia, a cura del Servizio Veterinario.

Art. 46

Mantenimento dei cani

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di far tatuare gli stessi e di provvedere all'iscrizione presso l'anagrafe canina comunale.
2. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela dell'incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti al guinzaglio, ad eccezione che nei luoghi loro espressamente destinati. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore a due metri. I cani di grossa taglia o di indole mordace devono essere muniti di museruola.
3. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico, rispondono i proprietari.

3bis. La custodia dei cani in luogo privato spetta al proprietario il quale deve adottare tutte le cautele onde evitarne la fuga.

4. Nei luoghi e nei locali privati aperti o ai quali sia impedito l'accesso di terzi, la presenza del cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 5, ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi e custoditi in modo tale da non recare danno alle persone.

5. La detenzione di cani in luoghi pubblici o privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le norme di igiene, illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.
6. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
7. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico .
8. Nelle aree destinate ai giochi , di parchi, giardini ed aree pubbliche destinate ai giochi, è vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezion fatta per quelli che accompagnano le persone inabili.
9. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni anche di carattere temporaneo od eccezionale.

Art. 47

Trasporto di animali su mezzi pubblici

1. Il trasporto di animali su mezzi del servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.

Art. 48

Animali liberi

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio comunale.

TITOLO VI

Sezione I

NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Art. 49

Servizi Igienici

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo devono essere dotati di servizi igienici da tenersi a disposizione dei frequentatori.
2. I servizi igienici devono essere sempre puliti e forniti di carta igienica, sapone e asciugamani.

Art. 50

Amministrazione degli Stabili

1. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo e l'indirizzo o recapito dell'amministratore.
2. Nell'atrio degli stabili deve essere affissa copia del Regolamento Condominiale.
3. Gli Amministratori degli stabili devono avere a disposizione degli organi di vigilanza un elenco aggiornato dei proprietari e/o occupanti degli immobili da loro amministrati.

SEZIONE II

REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' DI SALA GIOCHI.

Art. 51

Ambito di applicazione

1. A norma del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), approvato con R.D. n. 773/1931 e s.m.i., nonché del relativo Regolamento di attuazione, il presente titolo disciplina il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di sala giochi e relative vicende giuridiche.

Art. 52

Definizione e principi generali

1. Per SALA GIOCHI si intende uno o più locali allestiti specificatamente per lo svolgimento del gioco lecito dove, dietro compenso, sono messi a disposizione dei clienti apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici o elettronici e da gioco di abilità

di cui all'art. 110 del TULPS, nonché di altri eventuali apparecchi automatici o meccanici da gioco (calcio balilla, flippers, bigliardini e simili)

Art. 53

Normativa di riferimento

- Regio decreto 18/06/1931 n. 773 e s.m.i.;
- Regio decreto 06/05/1940 n. 635;
- Art. 38, comma 1 e 5 del D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla Legge n. 248/2006;
- Art. 22, comma 6 della Legge n. 289/2002, come modificato dall'art. 38, comma 5 del D.L. n. 223/2006;
- Art. 14 bis del D.P.R. n. 640/1972 e s.m.i.;
- D.L. n. 40/2010, convertito in Legge n. 73/2010;
- Decreto interdirettoriale del 23/10/2003 concernente l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6 e 7 del TULPS, che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti raccolta altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all'installazione di tali apparecchi;
- Decreto del Ministero dell'economia e finanze 18/01/2007 ad oggetto "individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del TULPS, che possono essere installati per la raccolta del gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici";
- Decreto del Direttore generale dei Monopoli di Stato del 27/07/2011 ad oggetto "determinazione dei criteri e parametri numerici quantitativi per l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6. del TULPS, (c.d. decreto contingentamento).

Art. 54

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni di sala giochi e trasferimenti

1. Le autorizzazioni per l'apertura di nuove sale giochi e per il trasferimento di quelle esistenti avvengono nel rispetto dei seguenti criteri:
 - Distanza minima di almeno 300 metri da scuole di ogni ordine e grado, da biblioteche, da luoghi di culto, da ospedali, da case di riposo e da altri luoghi sensibili che la giunta comunale potrà individuare in tempi successivi. La misurazione della distanza deve essere effettuata dalla mezzeria dell'ingresso principale, seguendo il percorso pedonale più breve.
 - I locali devono essere esclusivamente ubicati al piano terra, con una superficie minima destinata al gioco di mq. 50 e massima di 200 mq, calcolata al netto delle zone di servizio (magazzini, depositi, uffici, servizi igienici), direttamente prospicienti aree pubbliche (vie, piazze) a destinazione d'uso compatibile.
 - E' d'obbligo all'interno dei locali la presenza di servizi igienici con antibagno, distinti per maschi e femmine oltre ai servizi per portatori di handicap.
 - La disponibilità di parcheggi da reperire (non monetizzabile) deve essere calcolato secondo i parametri delle norme del settore commerciale in allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2009, norme tecniche d'attuazione variante n. 7 al PRGC, riportando la superficie di vendita – "SV", alla superficie destinata ad ospitare gli apparecchi da gioco – "SG".
 - Rispetto dei limiti di rumorosità interna ed esterna previsti dalle vigenti normative in materia.

- Oltre a quanto previsto nel presente articolo, restano fatti salvi tutti i requisiti di legge previsti per il rilascio dell'autorizzazione in capo al richiedente di cui agli art. 11 e 12 del TULPS e art. 10 della Legge n. 675/1965

Art. 55

Somministrazione nelle sale giochi

1. Nelle sale giochi è consentita la somministrazione di alimenti e bevande effettuata come attività secondaria e complementare.
2. L'attività di intrattenimento e svago effettuata mediante la messa a disposizione dei giochi leciti si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento sia pari ad almeno i tre quarti della superficie complessiva a disposizione, al netto dei locali di servizio, secondo quanto stabilito dalla legge Regionale n. 38/2006 e s.m.i..
3. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, soggetta a nulla osta sanitario ed alle disposizioni di cui alla legge Regionale sulla somministrazione di alimenti e bevande al pubblico sopra citata, deve essere effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce dell'attività di intrattenimento e svago.

Art. 56

Orari dell'attività

1. L'orario di apertura e chiusura, liberamente scelto dall'operatore, dovrà essere contenuto entro la fascia massima dalle ore 14.00 alle ore 23.00.
2. Il titolare dell'attività di sala giochi dovrà comunicare al Comune l'orario adottato e renderlo noto al pubblico mediante esposizione ben visibile sia dall'interno che dall'esterno del locale.
3. L'eventuale cambio di orario dovrà essere preventivamente comunicato al Comune almeno 5 giorni lavorativi prima della adozione.

Art. 57

Prescrizioni d'esercizio

1. In tutte le sale giochi devono essere esposte in modo ben visibile al pubblico:
 - La tabella dei giochi proibiti, approvata dal Questore di Torino e vidimata dal Servizio comunale di Polizia Amministrativa;
 - Tariffe e regolamenti dei giochi;
 - Cartello dell'orario di apertura e chiusura dell'esercizio;
 - Cartello con indicazione ben visibile del divieto di utilizzo dei giochi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS ai minori di anni 18, tale divieto deve essere anche segnalato all'esterno di ciascun apparecchio;
2. I titolari delle attività di sala giochi hanno l'obbligo di impedire l'utilizzo dei giochi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS ai minori di anni 18 anche mediante richiesta di esibizione di valido documento d'identità, nonché di rispettare e far rispettare dagli avventori tutte le norme in materia di giochi leciti.

Art. 58

Subingresso nell'attività

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione sempre che ciò si provato a norma di legge e che il subentrante posseda tutti i requisiti personali previsti dalla vigente normativa e sempre che i locali rispettino quanto previsto dalle disposizioni del presente sezione.
2. Il subentrante potrà iniziare l'attività contestualmente alla presentazione di SCIA al Comune ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990 e s.m.i..
3. Nel caso di assenza dei requisiti di cui al comma 1, il sub ingresso non potrà avvenire.

Art. 59

Revoca dell'autorizzazione

1. Fatte salve le prerogative dell'Autorità di P.S., l'attività di sala giochi viene inibita:
 - Nei casi previsti dal TULPS per la revoca delle licenze di P.S. di cui agli articoli 86 e 110 del testo unico;
 - Qualora l'attività non venga effettivamente iniziata entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
 - Qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a:
 - 90 giorni senza averne dato preavviso scritto al Comune;
 - Un anno, con preavviso scritto.
2. Quando al titolare vengano a mancare i requisiti soggettivi previsti per il rilascio dell'autorizzazione.
3. Qualora i locali non posseggano più i requisiti edilizi e/o igienico sanitari.

Art. 60

Sanzioni

1. Le violazioni di cui alla presente sezione sono previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e se non da questo contemplate, punite con l'applicazione di sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 61

Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di aver efficacia il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 234 del 21 Ottobre 1986 e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

<u>COMPORAMENTI</u>	<u>SANZIONE</u>	<u>PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA ENTRO I 60 GG.</u>
Art. 7		
Comma 1		
Let. a)- b)- c) rimuovere h)lanciare dai veicoli o)ostruire o deviare p)impedire l'utilizzazione o il superamento di barriere architettoniche	Da € 50,00 a € 300,00 (Codice Penale)	€ 100,00
Let. b)- c)- n) danneggiare		
c) manomettere o imbrattare n) manomettere o rompere	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
d) - e) - h) collocare sui veicoli i) - n) spostare o insudiciare o) versare solidi o liquidi q)	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00
c) uso improprio f) – g)-l) – m)	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
r)	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
s) bombolette vendita s) bombolette uso	Da € 25,00 a € 150,00 Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00 € 50,00
p) ostruire con veicoli	(Codice della Strada)	
Art. 8		
<i>Altre attività vietate</i>		
Comma 1		
Let. a) - b) – c) – f)	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
Let. d) – e) – g)	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
Let. h) – i)	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00
Commi 1 e 2	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
Art. 9		
<i>Nettezza del suolo e dell'abitato</i>		
Comma 1 - 2	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00

<u>COMPORAMENTI</u>	<u>SANZIONE</u>	<u>PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA ENTRO I 60 GG.</u>
Commi 3 - 7	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
Comma 4 – 5 – 9- 10 – 11- 13	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00
Comma 12	Codice della Strada	
Art. 10 <i>Rifiuti</i>		
Commi 1 – 4	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
Comma 2	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
Comma 3	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00
Commi 5 – 6	Legge 22/97	
Comma 7 (parcheggiare)	Codice della strada	
Comma 7 (spostare)	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
Art. 11 <i>Sgombero neve</i>		
Commi 1- 8 – 4	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
Commi 2- 3- 5 - 7	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00
Art. 12 <i>Manutenzione delle facciate degli edifici</i>		
	Da € 75,00 a € 450,00	€ 150,00
Art. 13 <i>Tende su facciate ed edifici</i>		
Comma 1	Da € 75,00 a € 450,00	€ 150,00
Art. 14 <i>Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale</i>		
Commi 1- 3- 4	Da € 75,00 a € 450,00 (sanzione accessoria della rimozione d'ufficio delle attrezzature a carico del trasgressore, ove questo non provveda personalmente ed immediatamente)	€ 150,00

<u>COMPORAMENTI</u>	<u>SANZIONE</u>	<u>PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA ENTRO I 60 GG.</u>
Comma 5 (fumare / far uso di apparecchiature radiofoniche)	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
Comma 5 (ingresso con veicoli)	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
Art. 15		
<i>Divieti</i>		
Comma 1		
Lett. a) – b) – c)	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
Lett. d) – e)	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
Commi 2 – 3	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
Commi 4 – 5	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
Art 16		
<i>Attività particolari consentite in parchi pubblici</i>		
Comma 2	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
Comma 3	Codice della Strada	
Comma 4 – 5 – 9	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
Comma 6	Testo Unico Leggi P. S .	
Art. 17		
<i>Disposizioni sul verde privato</i>		
Commi 1- 2	Codice della Strada	
Comma 3	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
Comma 4	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00
Art. 18		
Comma 1 (se l'occupazione non supera i 5 mq.)	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
Da 5 a 10 mq.	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
Oltre 10 mq.	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00
Art. 19		
<i>Specificazioni</i>		

Comma 3	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00
Art. 20		
<i>Occupazioni per manifestazioni</i>		
Comma 1	Da € 75,00 a € 450,00	€ 150,00 € 50,00
Comma 5	Da € 25,00 a € 150,00	
Comma 6 (quando espressamente previsto nell'autorizzazione)	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00
Art. 22		
<i>Occupazione con elementi di arredo</i>		
	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
Art. 23		
<i>Occupazioni con strutture pubblicitarie</i>		
	Codice della Strada	
Comma 4	Regolamento pubbliche affissioni	
Comma 5	Legge Regionale 20/89	
Art. 24		
<i>Occupazioni per lavori di pubblica utilità</i>		
Comma 1	Da € 75,00 a € 450,00	€ 150,00
Comma 3	Codice della Strada	
Art. 25		
<i>Occupazione per attività di riparazione di veicoli</i>		
Comma 1	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00
Commi 3 – 4	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
Art. 26		
<i>Occupazioni per traslochi</i>		
Commi 1 – 3	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
Art. 27		
<i>Occupazioni del soprassuolo</i>		
	Regolamento Pubbliche	

Affissioni

Art. 28

Occupazioni di altra natura

Comma 1

Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00
(qualora l'occupazione non sia superiore a 5 mq. la sanzione è ridotta del 50 %)

Comma 2

Da € 25,00 a € 150,00 € 50,00

Art. 29

Occupazioni per comizi e raccolta firme

Da € 25,00 a € 150,00 € 50,00

Art. 30

Occupazioni con dehors

Comma 1

Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00

Comma 4

Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00

Art. 31

Occupazioni per esposizione merci

Comma 1

Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00

Commi 2- 3 – 4

Da € 25,00 a € 150,00 € 50,00

Art. 32

Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

Comma 1

Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00

Comma 2

D.L.gvo 114/98 e norme regionali dell'attuazione

Art. 33

Commercio in forma itinerante

D.L.gvo 114/98 e norme regionali dell'attuazione

Comma 1

Lett. g) (con veicoli diversi da quelli omologati per la vendita di caldarroste, sorbetti, gelati)

Da € 25,00 a € 150,00 € 50,00

Art. 34
Mestieri girovaghi

T.U.L.P.S.

Art. 35
Disposizioni Generali

Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00

Art. 36
Lavoro notturno

Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00

Art. 37
Spettacoli e trattenimenti
Commi 1 –3

Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00

Comma 2

Da € 25,00 a € 150,00 € 50,00

Art. 38
Circoli privati

Vedi sanzioni articoli 37
Comma 1 e 2

Art. 39
Abitazioni private

Da € 25,00 a € 150,00 € 50,00

Art. 40
Strumenti musicali

Da € 25,00 a € 150,00 € 50,00

Art. 41
Dispositivo acustico antifurto

Comma 1

Codice della Strada

Comma 2

Da € 50,00 a € 300,00 € 100,00

Art. 42
Tutela degli animali

Comma 1

Art. 727 Codice Penale

Comma 2

Art 6 comma 1 Legge
Regionale 20/92

Comma 3

Codice della Strada

Art. 43

Protezione della fauna selvatica

Comma 2	Normativa Regionale	
Comma 3	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00
Comma 4	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
Art. 44 <i>Divieti specifici</i>		
Comma 1	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
Comma 2	Art. 727 Codice Penale e Legge 473/93	
Art. 45 <i>Animali molesti</i>		
Comma 1	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
Art. 46 <i>Mantenimento cani</i>		
Commi 1- 5	Legge Regionale 34/93	
Commi 2 -3 -4 -5- 6- 8-	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
Comma 7	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
Art. 47 <i>Trasporto di animali su mezzi pubblici</i>		
	Regolamento del servizio Pubblico di Trasporto	
Art. 49 <i>Servizi igienici</i>		
Comma 1	Da € 75,00 a € 450,00	€ 150,00
Comma 2	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
Art. 50 <i>Amministrazione degli stabili</i>		
	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00

Artt. da 51 a 59
Sale giochi

T.U.L.P.S

**Comportamenti per i quali non
è stata espressamente indicata
una sanzione e che non
costituiscono violazioni di una
norma speciale**

Da € 25,00 a € 150,00

€ 50,00

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	<i>Finalità</i>	p. 1
Art. 2	<i>Oggetto e applicazione</i>	p. 1
Art. 3	<i>Definizioni</i>	p. 1
Art. 4	<i>Concessioni e autorizzazioni</i>	p. 2
Art. 5	<i>Vigilanza</i>	p. 2
Art. 6	<i>Sanzioni</i>	p. 3

TITOLO II

SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 7	<i>Comportamenti Vietati</i>	p. 4
Art. 8	<i>Altre attività vietate</i>	p. 5
Art. 9	<i>Nettezza del suolo e dell'abitato</i>	p. 6
Art. 10	<i>Rifiuti</i>	p. 7
Art. 11	<i>Sgombero neve</i>	p. 8

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 12	<i>Manutenzione delle facciate degli edifici</i>	p. 9
Art. 13	<i>Tende su facciate di edifici</i>	p. 9
Art. 13 bis	<i>Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici</i>	p. 9
Art. 14	<i>Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale</i>	p. 11

SEZIONE III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 15	<i>Divieti</i>	p.12
Art. 16	<i>Attività particolari consentite in parchi pubblici</i>	p.12
Art. 17	<i>Disposizioni sul verde privato</i>	p.13

TITOLO III

OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I

Art. 18	<i>Disposizioni Generali</i>	p.14
Art. 19	<i>Specificazioni</i>	p.15

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ VARIE

Art. 20	<i>Occupazioni per manifestazioni</i>	p. 16
Art. 21	<i>Occupazioni con spettacoli viaggianti</i>	p. 16
Art. 22	<i>Occupazioni con elementi di arredo</i>	p. 16
Art. 23	<i>Occupazioni con strutture pubblicitarie</i>	p. 17
Art. 24	<i>Occupazioni per lavori di pubblica utilità</i>	p. 18
Art. 25	<i>Occupazioni per attività di riparazione di veicoli</i>	p. 18
Art. 26	<i>Occupazioni per traslochi</i>	p. 19
Art. 27	<i>Occupazione del soprassuolo</i>	p. 19
Art. 28	<i>Occupazioni di altra natura</i>	p. 19
Art. 29	<i>Occupazioni per comizi e raccolta firme</i>	p. 19

SEZIONE III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI

Art. 30	<i>Occupazioni con de hors</i>	p.20
Art. 31	<i>Occupazioni per esposizioni di merci</i>	p. 20
Art.32	<i>Occupazione per la vendita su aree pubbliche non mercatali</i>	p. 21
Art. 33	<i>Commercio in forma itinerante</i>	p.21
Art. 34	<i>Mestieri girovagli</i>	p.22

TITOLO IV

SEZIONE I

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 35	<i>Disposizioni generali</i>	p.23
Art. 36	<i>Lavoro notturno</i>	p.23
Art. 37	<i>Spettacoli e trattenimenti</i>	p.24
Art. 38	<i>Circoli privati</i>	p.24
Art. 39	<i>Abitazioni private</i>	p.24
Art. 40	<i>Strumenti musicali</i>	p.25
Art.41	<i>Dispositivi acustici antifurto</i>	p.25

TITOLO V

MANTENIMENTO TUTELA E PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 42	<i>Tutela degli animali domestici</i>	p.26
Art. 43	<i>Protezione della fauna selvatica</i>	p.26
Art. 44	<i>Divieti specifici</i>	p.26
Art. 45	<i>Animali domestici</i>	p.27
Art. 46	<i>Mantenimento dei cani</i>	p.27
Art. 47	<i>Trasporto di animali su mezzi pubblici</i>	p.28
Art. 48	<i>Animali liberi</i>	p.28

TITOLO VI

SEZIONE I

NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Art. 49	<i>Servizi igienici</i>	p.29
Art. 50	<i>Amministrazione degli stabili</i>	p.29

SEZIONE II

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI SALA GIOCHI

Art. 51	<i>Ambito di applicazione</i>	p. 29
Art. 52	<i>Definizione e principi generali</i>	p. 29
Art. 53	<i>Normativa di riferimento</i>	p. 30
Art. 54	<i>Criteri per il rilascio delle autorizzazioni di sala giochi e trasferimenti</i>	p. 30
Art. 55	<i>Somministrazione nelle sale giochi</i>	p. 31
Art. 56	<i>Orari dell'attività</i>	p. 31
Art. 57	<i>Prescrizioni d'esercizio</i>	p. 31
Art. 58	<i>Subingresso nell'attività</i>	p. 32
Art. 59	<i>Revoca dell'autorizzazione</i>	p. 32
Art. 60	<i>Sanzioni</i>	p. 32

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 61	<i>Abrogazioni</i>	p.33
---------	--------------------	------

Sanzioni amministrative da p. 34 a p. 41